



**PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
CONSOB APPROVATO CON LE DELIBERE N. 17221 DEL 12 MARZO 2010 E N. 17389
DEL 23 GIUGNO 2010**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione della Beghelli S.p.A. in data 29 novembre
2010 ed aggiornata in data 17 febbraio 2020**

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Normativa di riferimento	3
2.1	Procedure interne per le operazioni di “minore rilevanza”	4
2.2	Procedure interne per le operazioni di “maggiore rilevanza”	4
2.3	Regime semplificato ed esenzioni.....	5
2.4	Definizione di Parte Correlata.....	6
3.	La procedura adottata da Beghelli.....	7
3.1	Opzione per regime semplificato	7
3.2	Consiglieri Indipendenti e Presidi alternativi.....	7
3.3	Identificazione operazioni con Parti Correlate.....	9
3.3.1	Procedure di identificazione e comunicazione delle Parti Correlate.....	9
3.3.2	Identificazione delle “operazioni rilevanti”	9
3.3.3	Delibere Quadro	10
3.3.4	Modalità di istruzione ed approvazione di operazioni con Parti Correlate.....	10
3.3.5	Modalità di approvazione (parere motivato).....	11
3.3.6	Operazioni effettuate da società controllate	12
3.3.7	Casi di esclusione ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento	13
3.3.8	Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento.....	16
3.4	Deroga alle procedure per motivi di urgenza.....	16
3.5	Informazione periodica e comunicazione al mercato	16
3.6	Revisione protocollo procedurale	17

1. Premessa

Il 12.3.2010, la Consob ha adottato il “Regolamento n. 17221 recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate” (il “Regolamento”), dando così attuazione all’art. 2391-bis del codice civile. Il Regolamento, indirizzato alle società italiane quotate in mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea e alle società italiane con azioni diffuse:

- (i) individua una nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni con Parti Correlate¹, che abroga la disciplina attualmente contenuta negli articoli 71- bis e 91-bis del Regolamento Emittenti;
- (ii) introduce per la prima volta un’articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

2. Normativa di riferimento

Gli organi amministrativi delle società devono adottare “procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate”. Tali procedure dovranno, in particolare (art 4):

- (i) identificare le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi comunque quelle che superino le soglie previste dalla Consob;
- (ii) identificare i casi di esenzione dalla disciplina sulle operazioni con Parti Correlate cui le società intendono fare ricorso;
- (iii) identificare i requisiti di indipendenza degli amministratori o consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza;
- (iv) stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con le operazioni con Parti Correlate e individuare regole per le ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (v) fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con Parti Correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima delle deliberazioni, durante e dopo l’esecuzione delle stesse;
- (vi) indicare le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dal Regolamento.

Le delibere che approvano o modificano le procedure devono essere approvate previo parere favorevole di un comitato anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti².

Le procedure per le operazioni con Parti Correlate di competenza dell’organo amministrativo si suddividono in una procedura generale per le operazioni con Parti Correlate “di minore

¹ Per un’ampia disamina relativa alla definizione di Parti Correlate e operazioni con Parti Correlate si rinvia all’Allegato 1 del Regolamento Consob.

² Sono tali gli amministratori “diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate”.

rilevanza” e in una procedura speciale per le operazioni con Parti Correlate “di maggiore rilevanza”.

2.1 Procedure interne per le operazioni di “minore rilevanza”

La procedura generale, in sintesi, prevede almeno (art 7):

- (i) un parere non vincolante di un comitato ad hoc composto da amministratori non esecutivi né correlati in maggioranza indipendenti, che potrà avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta;
- (ii) un’adeguata informativa ex ante fornita tempestivamente all’organo deliberante e al comitato di cui sub (i)³;
- (iii) che i verbali delle delibere di approvazione delle operazioni rechino un’adeguata motivazione sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni;
- (iv) una completa informativa almeno trimestrale ad amministratori e sindaci sull’esecuzione delle operazioni;
- (v) che, fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

2.2 Procedure interne per le operazioni di “maggiore rilevanza”

L’articolo 4 comma 1 lettera a) del Regolamento stabilisce che “i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 3”. In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell’operazione in rapporto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione; totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione su totale dell’attivo della società; totale passività dell’entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%.

La procedura per le operazioni di “maggiore rilevanza”, in sintesi, prevede almeno (art 8):

- (i) una riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo collegiale;
- (ii) che un comitato ad hoc composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria;
- (iii) che l’organo amministrativo approvi l’operazione previo motivato parere favorevole del

³ Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, la procedura prevede specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell’operazione.

comitato di cui al precedente punto (ii) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati⁴.

L'organo amministrativo può approvare le operazioni con Parti Correlate di "maggiore rilevanza" nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), del codice civile dall'assemblea, che dovrà decidere — oltre che con le maggioranze di legge — anche con il voto favorevole della maggioranza⁵ dei soci non correlati, ivi incluso il socio di controllo della società medesima (c.d. "whitewash")⁶.

Lo statuto potrà inoltre prevedere che il compimento dell'operazione sia comunque impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 10%.

2.3 Regime semplificato ed esenzioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile¹⁰.

Il Regolamento (art 10) prevede, inoltre, che le società di minori dimensioni⁷ possono applicare le procedure per le operazioni di "minore rilevanza" anche alle operazioni di "maggiore rilevanza"⁸.

In aggiunta, le procedure possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina del Regolamento (art 13):

⁴ Ove non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, devono essere adottati specifici presidi equivalenti a quelli previsti nei punti (ii) e (iii) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

⁵ Il punto 17 della comunicazione DEM/10078683 precisa che la maggioranza dei soci non correlati deve essere calcolata sui soli votanti.

⁶ Sono considerati "soci non correlati" i "soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società".

⁷ Sono tali "le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti".

⁸ La definizione di "società di minori dimensioni", dettata al fine di identificare i soggetti che possono beneficiare di alcune semplificazioni procedurali (articolo 10), contempla regole asimmetriche per quanto riguarda l'acquisizione e la perdita della qualifica. Con disposizione di favore per le società, infatti, si prevede che sia sufficiente rispettare anche per un solo esercizio i requisiti dimensionali previsti per poter assumere la qualità di "società di minori dimensioni", mentre i medesimi requisiti devono essere superati per due esercizi consecutivi affinché la qualifica venga meno.

- le operazioni di importo esiguo⁹ (determinate sulla base di criteri individuati dalle procedure interne);
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- l'assegnazione di compensi agli amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategiche sulla base di politiche di remunerazione approvate dall'assemblea e sempre che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard¹⁰;
- le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi delle medesime procedure, di altre Parti Correlate.

2.4 Definizione di Parte Correlata

Ai sensi della Normativa un soggetto è parte correlata di una Società qualora:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone
 - (i) controlli la Società, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detenga una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) eserciti il controllo sulla Società anche congiuntamente con altri soggetti
- (b) sia una società collegata o una joint venture alla quale la Società partecipi;
- (c) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllante, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (il "Dirigente Preposto");
- (d) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (c);
- (e) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

In particolare, le nozioni di "stretti familiari" e "dirigenti con responsabilità strategiche" sono le seguenti:

- Dirigenti aventi responsabilità strategiche: sono gli amministratori (esecutivi o no) della Società nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della

⁹ La Comunicazione Consob 10078683 precisa che le procedure possono prevedere che il Regolamento non si applichi alle operazioni di importo esiguo. A tal fine, esse identificano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), la dimensione delle operazioni da esentare. Nell'identificare la "soglia di esiguità" le società tengono conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. Seppure tale giudizio non possa prescindere dalle dimensioni dell'impresa, è opportuno che nel definire le soglie dimensionali per le operazioni di importo esiguo le società facciano ricorso, laddove possibile, a valori assoluti anziché a grandezze di tipo percentuale.

¹⁰ Sono "operazioni ordinarie" le "operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria". Sono "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le "condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo".

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle sue controllate;

- Stretti familiari: Sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Si presume essi includano:
 - il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. La procedura adottata da Beghelli

Qui di seguito vengono descritte le scelte operate (*in corsivo*) e le procedure applicate dalla Beghelli.

3.1 Opzione per regime semplificato

L'articolo 10 del Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le operazioni di "maggiore rilevanza" compiute dalle società di minori dimensioni. Possono infatti applicarsi anche a tali operazioni le procedure adottate ai sensi delle disposizioni che fanno riferimento alle operazioni di "minore rilevanza". Resta peraltro fermo che alle operazioni di "maggiore rilevanza" di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento (c.d. metodo whitewash).

Il Cda della Beghelli ha optato per il Regime Semplificato, così come consentito dall'art 10 del Regolamento, salvo quanto previsto al Paragrafo 3.3.8 "Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento". Tale opzione è consentita in quanto non sono stati superati i parametri soglia previsti dal Regolamento.

La funzione "Internal Auditing" verifica, con cadenza annuale ed in corrispondenza dell'approvazione del progetto di bilancio consolidato da parte del Cda, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'adozione del Regime Semplificato.

3.2 Consiglieri Indipendenti e Presidi alternativi

Gli amministratori indipendenti rivestono un ruolo centrale nell'assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale delle operazioni con Parti Correlate. L'individuazione dei requisiti di indipendenza rilevanti ai fini del Regolamento è rimessa alle singole società; tuttavia, tali requisiti dovranno corrispondere almeno a quelli previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF e, per le società che aderiscono a codici di autodisciplina, ai requisiti più stringenti ivi previsti.

Il Gruppo Beghelli aderisce al Codice di Autodisciplina e ha individuato i componenti indipendenti sulla base dei requisiti di indipendenza richiesti dal Paragrafo 3 del Codice.

Il Cda della Beghelli ha conferito al Comitato Controllo Rischi l'incarico di esprimere, prima dell'approvazione dell'operazione, un parere non vincolante sull'interesse della società al

compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni" (si veda art 7). In virtù dell'adesione del Gruppo Beghelli al Regime Semplificato, tale parere dovrà essere espresso con riferimento sia alle Operazioni Rilevanti che non (restano escluse le operazioni cosiddette "esigue" e le operazioni ordinarie effettuate a condizioni di mercato¹¹).

Laddove non fossero presenti, in fase di redazione del parere, almeno due amministratori indipendenti privi di interessi correlati alla transazione, specifici presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione dovranno essere adottati ai sensi dell'art 7 comma 1 punto d) del Regolamento Consob.

In linea con le indicazioni espresse dalla Comunicazione Consob n. 10078683, il Gruppo Beghelli individua come "presidio equivalente" l'emissione, prima dell'approvazione dell'operazione, di un parere, non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima che può essere rilasciato dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'indipendenza degli amministratori è annualmente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è inserito nella relazione sulla Corporate Governance.

La comunicazione Consob n. 10078683 precisa che i consiglieri indipendenti non correlati o i comitati da loro composti abbiano la facoltà di farsi assistere a spese della società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il principio non impone che gli esperti scelti dai consiglieri indipendenti debbano essere diversi da quelli eventualmente nominati dalla società: si ritiene pertanto che tale disposizione sia rispettata anche qualora ai consiglieri indipendenti sia assegnato il potere di indicare gli esperti che la società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con Parti Correlate. La precisazione vale qualunque sia l'operazione oggetto di esame da parte dei consiglieri indipendenti; qualora la stessa sia di minore rilevanza, sarà inoltre applicabile la possibilità, per la società, di porre un limite di spesa, riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti. La valutazione circa l'indipendenza dell'esperto chiamato ad assistere i consiglieri indipendenti compete naturalmente a questi ultimi.

La Beghelli riconosce un budget di spesa su base annua pari a Euro 20.000. Tale budget può essere utilizzato dal Comitato solo con riferimento alla valutazione di Operazioni con Parti Correlate e nel limite massimo del 2,5% rispetto al controvalore dell'operazione; il Comitato, in via preventiva, comunica alla Direzione Amministrazione e Finanza l'intenzione di avvalersi di un professionista indipendente che può essere individuato, previa valutazione da parte del Comitato dell'effettivo profilo di indipendenza, anche tra i professionisti che offrono assistenza al Gruppo Beghelli. Il Comitato rendiconta al Cda, su base trimestrale, le spese sostenute a supporto delle attività svolte.

Laddove le risorse finanziarie accordate risultassero insufficienti, il Comitato può richiedere al

¹¹ Si veda Paragrafo 3.3.7.

Presidente del Cda o ai Consiglieri Delegati l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie motivandone la richiesta.

3.3 Identificazione operazioni con Parti Correlate

Le procedure in oggetto sono normate dagli art. 4 e 7 del Regolamento.

Laddove non diversamente specificato, a seguito dell'adesione della Beghelli S.p.A. al regime Semplificato, non rilevano, salvo specifiche disposizioni in materia di delibera di competenza assembleare accompagnata dal parere negativo del Comitato di Consiglieri Indipendenti e procedure interne come di seguito illustrate, le disposizioni previste dall'art 8 per le Operazioni Rilevanti.

3.3.1 Procedure di identificazione e comunicazione delle Parti Correlate

La Direzione Amministrazione e Finanza invia una comunicazione ai Direttori Generali, Amministratori e Responsabili Amministrativi e Finanziari di tutte le società controllate e collegate appartenenti al Gruppo Beghelli avente per oggetto:

- Elenco delle società correlate;
- Definizione di Parte Correlata e di operazione con Parti Correlate;
- Traduzione in inglese del presente Protocollo approvato dal Cda;
- Raccomandazione ad osservare scrupolosamente le procedure inviate;
- Raccomandazione a segnalare al Preposto al Controllo Interno e/o ai componenti del Comitato per il Controllo Interno o del Collegio Sindacale eventuali violazioni alle procedure.

Le Parti Correlate sono tenute a comunicare alla Direzione Amministrazione e Finanza eventuali future modifiche del proprio status di Correlata. La Funzione Internal Auditing verifica, con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza, periodicamente, su base semestrale, che l'elenco delle parti correlate sia completo ed aggiornato.

3.3.2 Identificazione delle “operazioni rilevanti”

L'articolo 4 comma 1 lettera a) del Regolamento stabilisce che “i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che identificano le operazioni di “maggiore rilevanza” in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3”. In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%.

Rimane ferma la facoltà per le società di identificare, nelle procedure, soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri, sia quantitativi sia qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 3 da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza. Rimane altresì ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le operazioni “di maggiore rilevanza” anche se inferiori alle

soglie di rilevanza.

Infine, le società devono valutare se prevedere soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate, per le operazioni “che possano incidere sull’autonomia gestionale” delle stesse “(ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti)”.

La Beghelli ha deciso di adottare l’indice di rilevanza del 5%: al superamento di tale soglia si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (in regime di esenzione accordato alle società di minori dimensioni quale è Beghelli S.p.A.) e quelle previste dal regolamento interno (si veda Paragrafo 3.3.8).

3.3.3 Delibere Quadro

Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

L’iniziativa in ordine all’adozione di delibere quadro spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, i quali ravvisata l’opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione:

- del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede la delibera quadro;
- della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro;
- della durata dell’efficacia della delibera quadro (massimo un anno);
- dell’ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- della motivazione e delle condizioni della delibera quadro.

La proposta di delibera quadro¹² è trasmessa alla Direzione Amministrazione e Finanza che verifica la completezza del fascicolo informativo, il superamento delle soglie di rilevanza e, laddove richiesto dalle disposizioni del presente protocollo, trasmette il fascicolo al Comitato che è chiamato ad esprimere un Parere. Qualora l’ammontare previsto in delibera superi la soglia di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 3.3.2, la delibera, in applicazione delle disposizioni previste al Paragrafo 3.3.8, deve essere approvata in via preventiva da parte del Cda, previo parere non vincolante del Comitato.

La Direzione Amministrazione e Finanza invia un’informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle delibere quadro in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio delle relazioni previste dall’articolo 154-ter del TUF.

3.3.4 Modalità di istruzione ed approvazione di operazioni con Parti Correlate

Gli Amministratori, Componenti degli Organi di Controllo, Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli altri Managers Aziendali (Responsabili di Divisione/Funzione, Direttori Generali e, in generale, tutti coloro che hanno potere di avviare una richiesta di acquisto o un ordine di vendita) devono comunicare “senza indugio” ed in “via preventiva” alla Direzione Amministrazione e Finanza l’interesse al compimento di una determinata operazione¹³ con

¹² Per le delibere quadro si applicano le condizioni di esonero previste al Paragrafo 3.3.7.

¹³ Ad esclusione delle operazioni che rientrano tra quelle esonerate e identificabili in base alle procedure descritte al Paragrafo

una Parte Correlata. La comunicazione deve essere corredata con tutte le informazioni che possono essere ritenute utili per valutare “l’interesse al compimento dell’operazione, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni”. Tale flusso informativo deve essere costituito dai seguenti elementi (elenco non esaustivo):

- Estremi identificativi il Soggetto Correlato;
- Natura del Rapporto di correlazione (es: stretto familiare del presidente del Cda, società controllata dall’azionista di riferimento etc);
- Tipo di transazione (acquisto/vendita prodotti/servizi, finanziamento, erogazione di fideiussioni e garanzie etc);
- Rilevanza dell’operazione¹⁴;
- Vantaggi al compimento dell’operazione (es: know how del Soggetto Correlato, condizioni migliori rispetto al mercato, flessibilità del Soggetto Correlato a vantaggio della Società, etc..) e indicazione delle motivazioni economiche;
- Prezzo e modalità di determinazione del Corrispettivo e delle altre condizioni accessorie (es: termini pagamento, garanzie etc);
- Se disponibili, analisi di benchmark, pareri/perizie esperti indipendenti e relative fonti (es quotazione di terzi e/o valutazioni di esperti indipendenti);
- Tempi previsti per la realizzazione dell’operazione;
- Se disponibili, bozze di contratti, accordi etc;
- Eventuali impatti sulla politica di remunerazione derivanti dalla conclusione dell’operazione;
- Qualunque altra documentazione e/o corrispondenza funzionale all’emissione di un parere motivato.

La Direzione Amministrazione e Finanza informa senza indugio il Comitato e verifica la completezza della documentazione, richiedendo eventuali integrazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta dalla Direzione Amministrazione e Finanza alla verifica dei parametri di “rilevanza” e alla presenza di “operazioni cumulative”. Trasmette l’intero fascicolo al Presidente del Comitato.

3.3.5 Modalità di approvazione (parere motivato)

Il fascicolo informativo deve essere trasmesso al Comitato con congruo anticipo rispetto alla data prevista di compimento dell’operazione.

Il Comitato verifica al suo interno la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di non correlazione previsti dalla normativa; qualora la maggioranza del Comitato, fosse in una posizione di subalternità e/o conflitto di interesse con riferimento all’operazione in essere, né dà immediata comunicazione alla Direzione Amministrazione Finanza che provvede ad istituire i presidi alternativi così come descritti al Paragrafo 3.2.

Il Comitato esercita le sue funzioni in totale autonomia, richiedendo integrazioni, chiarimenti ed eventualmente il supporto di periti indipendenti¹⁵. Il Comitato emette un parere motivato entro 3 giorni lavorativi dalla data di compimento dell’operazione indirizzato alla Direzione Amministrazione e Finanza ed al Consiglio di Amministrazione.

3.3.7.

¹⁴ L’identificazione dei parametri di rilevanza è riportata nell’allegato 3 del Regolamento; alcune precisazioni sono anche contenute nella Comunicazione Consob n. 10078683 Paragrafo 2. Ai fini del presente Protocollo si applicano i limiti dimensionali previsti al Par. 3.3.2.

¹⁵ Si veda quanto riportato al Paragrafo 3.2.

Qualora l'operazione fosse comunque conclusa, pur in presenza di un parere non favorevole¹⁶, la Direzione Amministrazione e Finanza adotta le disposizioni previste dalla normativa:

- qualora l'operazione fosse qualificata come "non rilevante", fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società;
- qualora l'operazione fosse di competenza del Consiglio (sulla base delle opzioni previste al successivo Paragrafo 3.3.8), il Comitato riferisce in Consiglio sulle motivazioni adottate ed il Consiglio decide a maggioranza assoluta con l'astensione dal voto di eventuali amministratori in conflitto di interesse rispetto all'operazione all'ordine del giorno; la Direzione Amministrazione Finanza provvede a fornire la documentazione utile all'esame da parte del Consiglio nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.
- qualora l'operazione fosse di competenza assembleare e qualificata come "Rilevante", la Direzione Amministrazione e Finanza si assicura che l'operazione sia approvata nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 11 comma 3 del Regolamento (cd "procedura whitewash").

3.3.6 Operazioni effettuate da società controllate

L'articolo 4 comma 1 lettera d) del Regolamento stabilisce che "i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con Parti Correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere".

La Comunicazione Consob n. 10078683 precisa al Paragrafo 7 che le operazioni compiute dalle società controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla società controllante. Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo Unico.

Diversamente, in materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che le società definiscano regole specifiche con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui la società controllante "esamini o approvi" le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in

¹⁶ La comunicazione Consob n. 10088683 fornisce alcuni chiarimenti sul concetto di parere "favorevole". Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre obblighi ulteriori (es: obblighi informativi o in caso di delibera assembleare approvazione con la maggioranza dei voti si soggetti non correlati). È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

materia di operazioni compiute “per il tramite di società controllate” (articolo 2391-bis del codice civile¹⁶), richiede quindi che vi sia un’attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell’operazione) della controllante affinché quest’ultima sia tenuta ad attuare regole di correttezza¹⁷.

La Beghelli ha deciso di estendere il Protocollo Procedurale applicabile alla Capogruppo anche alle società controllate. Nei casi in cui l’operazione debba essere oggetto di esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (sulla base delle opzioni previste al successivo Paragrafo 3.3.5), la stessa operazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e quindi dal consiglio di amministrazione della società controllata.

Laddove applicabile:

- *possono essere esonerate le operazioni di importo esiguo, le operazioni ordinarie effettuate a condizioni di mercato con Parti Correlate e con le altre società del Gruppo¹⁸;*
- *deve essere inviata la documentazione, nei tempi e nelle modalità descritte al Par. 3.3.4, al Comitato (unico a livello di Gruppo) ai fini dell’emissione di un parere motivato (si veda Par. 3.2).*

3.3.7 Casi di esclusione ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento

Obiettivo del presente Paragrafo è quello di individuare le regole per identificare i casi di esenzione ai sensi dell’art 13 del Regolamento¹⁹.

Il Regolamento non si applica alle delibere assembleari e/o consiliari relative alle remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione (art 2389 comma 1 codice civile), degli amministratori investiti di particolari cariche e dei componenti del Collegio Sindacale (art 2402 codice civile).

In aggiunta, le procedure possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione della disciplina del Regolamento:

1. le operazioni di importo esiguo (determinate sulla base di criteri individuati dalle procedure interne): comma 2 art 13

Con riferimento a tale facoltà, la Beghelli ha esonerato dall’applicazione del presente protocollo procedurale le operazioni di importo inferiore a euro 150.000. Tali operazioni dovranno comunque essere rendicontate alla Direzione Amministrazione e Finanza su

¹⁷ Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette interamente alla responsabilità delle società l’individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni. In generale, la Consob ritiene che:

- l’esame o l’approvazione delle operazioni non debbano necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa ma che sia sufficiente che un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;
- per “esame” si possa intendere non già la mera ricezione di informazioni sull’operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell’operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’operazione da parte della società controllata.

¹⁸ Si veda Paragrafo 3.3.7.

¹⁹ Per completezza dell’analisi, si segnala che l’art 14 non si applica alla Beghelli S.p.A. non essendo quest’ultima soggetta ad attività di direzione e coordinamento

base semestrale in modo da consentire alla Capogruppo di adempiere agli obblighi informativi a favore del mercato.

Nell'identificare la "soglia di esiguità" la Beghelli ha tenuto conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una Parte Correlata. Tale soglia non si applica alle remunerazioni degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche che possono essere esonerate dall'applicazione del presente Protocollo solo se ricorrono i presupposti indicati dall'art 13 comma 3 (si vedano i commenti riportati al successivo punto 3).

2. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive: comma 3 punto a) art 13

La Beghelli si avvale di questa opzione

3. l'assegnazione di compensi agli amministratori e agli alti dirigenti sulla base di politiche di remunerazione approvate dall'assemblea e sempre che nella definizione di politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti: comma 3 punto b) art 13

La Beghelli si avvale di questa opzione

4. le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard²⁰: comma 3 punto c) art 13

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di esonerare tale tipo di operazioni. A titolo esemplificativo sono operazioni ordinarie:

- *l'attività di acquisto, commercializzazione e produzione di beni relativi alle divisioni nelle quali opera il Gruppo Beghelli;*
- *l'attività di commercializzazione ed erogazione di opere e servizi quali a titolo di esempio non esaustivo le prestazioni di consulenza e di assistenza di tipo legale, fiscale, commerciale, l'affitto di locali e/o spazi utilizzati per l'attività caratteristica del Gruppo, l'organizzazione di eventi e manifestazioni aventi l'obiettivo di promuovere il marchio e i prodotti del Gruppo (convention, convegni, riunioni forza vendita etc);*
- *l'attività di acquisto beni e servizi connessi al funzionamento e/o manutenzione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture tecnologiche della Beghelli S.p.A. e delle sue società controllate e collegate;*
- *le attività di acquisizione e gestione delle risorse finanziarie e le correlate attività di copertura.*

Non sono esonerabili, sempre che non ricadano all'interno dei presupposti commentati negli altri punti del presente paragrafo, le seguenti operazioni:

- *di "investimento" che comportano l'acquisto o la cessione di beni strumentali e non materiali (immobili, impianti, macchinari, ecc.), o attività immateriali (quali marchi, brevetti, diritti di utilizzo delle opere di ingegno, o di attività finanziarie non classificabili tra le "disponibilità liquide";*

²⁰ Sono "operazioni ordinarie" le "operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria" e che non siano classificabili come attività di investimento e finanziarie. Sono "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le "condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo".

- *“finanziarie” sul capitale proprio e sulla struttura dei finanziamenti ricevuti.*

Le operazioni “esonerate” devono trovare oggettivo riscontro nella prassi aziendale ed essere paragonabili, in termini di condizioni contrattuali, volumi e corrispettivi, alle transazioni normalmente svolte con soggetti terzi ed indipendenti. La funzione Internal Auditing vigila sulla corretta applicazione di tale esenzione e riferisce al Comitato del Controllo Interno eventuali transazioni meritevoli di approfondimenti.

5. le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell’operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi delle medesime procedure, di altre Parti Correlate della società (art 14 comma 2).

La qualificazione della significatività degli interessi di altre Parti Correlate è rimessa alle Società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all’insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all’applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre Parti Correlate della società, dall’altro.

La Beghelli S.p.A. ha deciso di esonerare unicamente le operazioni tra società controllate e collegate del Gruppo purché:

- *nessuna delle controparti sia a sua volta partecipata da un soggetto correlato (azionista di riferimento della Beghelli S.p.A., Amministratori, Soggetti Rilevanti e componenti degli Organi di Controllo);*
- *siano operazioni ordinarie condotte a condizioni di mercato e non abbiano per oggetto il trasferimento di attività immateriali (brevetti, marchi, diritti all’utilizzo di opere di ingegno), materiali (immobili, terreni, macchinari e stampi) e partecipazioni/attività finanziarie.*

Qualora una delle controparti sia una società partecipata da un Soggetto Correlato o abbia per oggetto il trasferimento dei suddetti beni/attività (materiali, immateriali e finanziari) l’operazione, salvo eventuali esoneri di cui ai punti precedenti (es: operazioni di importo “esiguo”), dovrà seguire l’iter di approvazione previsto dal presente Protocollo.

imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo”.

3.3.8 Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento

L'articolo 4 comma 1 lettera f) del Regolamento stabilisce che "i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento".

Beghelli S.p.A., al fine di rafforzare il sistema di vigilanza e di trasparenza sulle operazioni con Parti Correlate, ha deciso di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle operazioni Rilevanti.

3.4 Deroga alle procedure per motivi di urgenza

Il Regolamento consente alle società i cui statuti lo prevedano di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate, purché non siano di competenza assembleare.

In tali ipotesi, il Regolamento indica alcuni obblighi a cui le società sono tenute ad adempiere:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione (o se correlato, ad un consigliere Indipendente) deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione.

b) tali operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza; l'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.

la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;

d) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

La facoltà di avvalersi dell'esenzione relativa alle operazioni urgenti è applicabile anche per le operazioni compiute tramite società controllate. A tal fine, in conformità all'articolo 13, comma 6, del Regolamento, le società quotate o diffuse dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

3.5 Informazione periodica e comunicazione al mercato

Gli obblighi informativi connessi all'applicazione del Presente Protocollo sono di seguito sintetizzati:

- contestualmente all'approvazione e/o revisione da parte del Consiglio di Amministrazione, pubblicazione sul sito internet della Beghelli S.p.A. del Presente Protocollo Procedurale;
- operazioni Approvate (sia Rilevanti²¹ che non) in presenza di un parere negativo del

²¹ A seguito dell'opzione da parte della Beghelli di aderire al Regime Semplificato previsto per le società di minori dimensioni.

Comitato: tale casistica è disciplinata dall'art 7 comma 1 lettera g cui si rinvia.

- operazioni qualificate come Rilevanti ai sensi del Par. 3.3.2: tale casistica è disciplinata dagli art. 5 e 6 e dall'Allegato 4 del Regolamento cui si rinvia. Tale obbligo si concretizza nella pubblicazione di un documento informativo che, come regola generale, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della stessa seduta consiliare convocata per l'approvazione dell'operazione oggetto del documento informativo. Laddove per ragioni di tempo, il documento informativo fosse disponibile in un periodo successivo²², è richiesta l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno. Gli obblighi di comunicazione ed informazione si applicano anche alle cosiddette operazioni cumulative ossia operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza definita al Paragrafo 3.3.2²³.
- una completa informativa almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni. Tale informativa dovrà essere predisposta dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta agli obblighi previsti dall'articolo 114 comma 1 del Testo Unico (cosiddette informazioni "price sensitive") si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento Consob.

Le funzioni responsabili per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento sono:

- la Direzione Amministrazione e Finanza, ai fini dell'identificazione dell'operazione e del tipo di comunicazione da effettuare;
- Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio e Comitato per il Controllo Interno per le relative procedure di approvazione;
- Investor Relator per la concreta attuazione delle procedure di comunicazione.

3.6 Revisione protocollo procedurale

La Consob con la comunicazione n. 10078863 al Paragrafo 6.1 raccomanda "alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Appare inoltre opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, acquisire un parere del comitato di consiglieri indipendenti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica".

La Beghelli recepisce le raccomandazioni fornite dalla Consob. Eventuali modifiche dovranno essere pubblicizzate secondo le procedure previste in fase di prima approvazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli

²² Il documento deve essere comunque reso pubblico entro 7 giorni dalla data di approvazione.

²³ Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2 art 5 del Regolamento, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.